



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: cr.lazio01@lnd.it

Stagione Sportiva 2025-2026

Comunicato Ufficiale N. 372 del 17/04/2026

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 5 marzo 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, BARBARA STUDER, GISELDA TORELLA, LIVIO ZACCAGNINI

147) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ F.C. CAMPO DI CARNE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 200,00, SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE ANTONELLI GIANNI FINO AL 30/01/2028 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TRINCIA EMILIANO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.259 LND DEL 29/01/2026 (Gara: F.C. CAMPO DI CARNE – O.I.R. del 25/01/2026 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 314 del 06/03/2026

Con delibera pubblicata il 29/01/2026 sul C.U. n. 259 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara **F.C. CAMPO DI CARNE – O.I.R. del 25/01/2026 – Campionato Prima Categoria**, adottava la seguente decisione: “[...] **F.C. CAMPO DI CARNE - O.I.R.** Il Giudice sportivo, esaminati gli atti ufficiali della gara di cui i epigrafe, rileva:

- Al 28' del II tempo veniva ammonito l'**allenatore** della società FC Campo di Carne, sig. **ANTONELLI Gianni**, per comportamento non regolamentare;
- al 38' del II tempo l'Arbitro **espelleva il calciatore n. 3, TRINCIA Emiliano**, della FC Campo di Carne, in quanto gli rivolgeva espressioni offensive;
- al 47' del II tempo, a seguito della convalida di una rete segnata da parte della società OIR, il **Direttore di gara veniva fatto oggetto di proteste da parte di tesserati locali**, che contestavano tale decisione ed alcuni di essi **entravano indebitamente sul terreno di gioco dalla panchina**;

- ristabilita la calma, l'Arbitro si avvicinava alla panchina della società FC Campo di Carne, per **ammonire il calciatore n. 11, GALLIA Lorenzo e per espellere il predetto allenatore, sig. ANTONELLI Gianni**, quest'ultimo per somma di ammonizioni;

- **questi, anziché allontanarsi, rientrava sul terreno di gioco, protestando e nel contempo, avvicinava l'Arbitro e gli calpestava con violenza entrambi i piedi. All'invito a fare attenzione su cosa stava facendo, l'Antonelli persisteva nel suo comportamento, aumentando maggiormente la pressione sui piedi del Direttore di gara, il quale accusava forte dolore, e gli rivolgeva espressione minacciosa. L'Arbitro, a causa del dolore non era più nelle condizioni fisiche per proseguire la gara e, anche per tutelare la propria incolumità, decideva di sospenderla definitivamente**, al 47' del II tempo, con ancora 3' da recuperare, sui 5' comunicati precedentemente, sul risultato FC Campo di Carne - OIR 1 - 2;

- nel mentre il Direttore di gara abbandonava il recinto di gioco per rientrare nello spogliatoio, **l'Antonelli urlava al custode del campo di chiudere il cancello divisorio per impedirlo, ma il custode non ottemperava permettendo all'Arbitro di poter accedere allo spogliatoio stesso, senza ulteriori conseguenze;**

- successivamente, l'Arbitro constatava una **fuoriuscita di sangue dall'unghia di un piede**. CRL 259 LND/ 12

- Il Direttore di gara evidenziava di avere **ottenuto supporto in tutta la vicenda da parte del Dirigente Accompagnatore della società FC Campo di Carne, sig. DEZI Roberto**. In virtù di quanto sopra, la responsabilità per l'anticipata conclusione della gara deve essere attribuita alla società FC Campo d Carne

DELIBERA

1) **d'infliggere alla società FC Campo di Carne la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, nonché l'ammenda di euro 200,00;**

2) **di squalificare il sig. ANTONELLI Gianni** (società FC Campo di Carne) **fino al 30/01/2028**, (art 35, comma 2 del C.G.S.). Sanzione da considerare al fine dell'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art 35 comma 7 del C.G.S. e riportate nel C.U. 49/a della Figc del 12/10/2022;

3) **di squalificare il calciatore TRINCIA Emiliano** (soc. FC Campo di Carne) per n. 4 gare (art. 36, c. 1, l a CGS) [..].

Preannuncio e reclamo.

Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante impugnava tutte e tre le sanzioni decise dal Giudice Sportivo in relazione alla gara di Prima Categoria FC Campo di Carne – O.I.R. del 25.1.2026, sospesa al 47' del secondo tempo sul risultato di 1–2, chiedendo di annullare la decisione sulla gara e disporre la ripetizione della partita, o in subordine farla riprendere dal minuto in cui era stata sospesa (47' del secondo tempo, con 3 minuti di recupero ancora da giocare), nonché ridurre drasticamente la sanzione **all'allenatore Antonelli, chiedendo** di ricondurla al minimo previsto per la “condotta **gravemente irraggiungibile con contatto fisico**” (art. 36, comma 1, lett. b CGS), **cioè una squalifica a giornate o a tempo determinato ma molto inferiore ai due anni.**

Ancora, la reclamante chiedeva la **riduzione della sanzione al calciatore Trincia**, sostenendo che la frase, pur sconveniente, non integrerebbe un'offesa tale da giustificare la sanzione nella misura allo stesso irrogata.

In particolare, a fondamento del reclamo, la società contestava, anzitutto, la legittimità della sospensione definitiva della gara, ritenendola misura eccessiva e non giustificata dalla sussistenza di alcun pericolo concreto per l'incolumità del direttore di gara, atteso che, nel caso di specie, secondo la reclamante, dal referto emergeva soltanto un pestone ai piedi dell'arbitro da parte dell'allenatore Antonelli e la successiva fuoriuscita di sangue da un'unghia, senza ulteriori lesioni o difficoltà motorie. A tal riguardo, la reclamante sosteneva che l'arbitro fosse rientrato normalmente negli spogliatoi, senza necessità di intervento delle forze dell'ordine e con l'assistenza del dirigente locale. Da tale circostanza, la reclamante desumeva che non sussistessero i presupposti per interrompere definitivamente la gara, chiedendo, pertanto, l'annullamento della sanzione della perdita dell'incontro per 0-3 e dell'ammenda, con conseguente ripetizione o prosecuzione della gara.

Ancora, la reclamante contestava la stessa ricostruzione resa nel referto arbitrale in merito alla

condotta dell'allenatore consistita nell'aver calpestato il piede del direttore di gara, qualificandolo quale gesto fortuito, privo di intenzione aggressiva e con conseguenze fisiche modeste.

In particolare, pur ammettendo l'ingresso in campo dell'allenatore per protestare, la società negava che la condotta integrasse un'aggressione grave, rilevando come l'unica conseguenza obiettiva fosse stata la perdita di sangue da un'unghia, accertata solo successivamente.

La reclamante contestava, altresì, la ricostruzione secondo cui la pressione esercitata sui piedi del direttore di gara sarebbe stata protratta e negava, inoltre, l'episodio relativo alla richiesta dell'allenatore di chiudere il cancello.

Per tali ragioni, la reclamante censurava la squalifica inflitta all'allenatore Antonelli fino al 30 gennaio 2028. In via subordinata, domandava la riqualficazione della condotta nell'ambito dell'art. 36, comma 1, lett. b), CGS, con conseguente riduzione della sanzione.

Con riferimento alla posizione del calciatore Trincia, la società reclamante, pur senza negare il carattere inopportuno ed antisportivo della frase rivolta all'arbitro, sosteneva che l'espressione dovesse essere valutata nel contesto della concitazione del momento e che non fosse tale da giustificare la sanzione della squalifica per quattro gare, ritenuta eccessiva e di cui chiedeva, pertanto, la rideterminazione in misura meno afflittiva.

La reclamante presentava richiesta di audizione.

Risultanze degli atti ufficiali.

Dalle risultanze degli atti ufficiali, segnatamente dal referto arbitrale, e dai chiarimenti resi per iscritto dal direttore di gara su richiesta del Giudice Sportivo di prime cure, emerge quanto segue.

Quanto all'allenatore sig. Antonelli, risulta che Al 47' minuto del secondo tempo il direttore di gara veniva accerchiato da diversi componenti della squadra di casa per aver convalidato una rete da loro ritenuta irregolare. Contemporaneamente, dirigenti e giocatori presenti in panchina della società locale facevano ingresso sul terreno di gioco con intento di avvicinarsi in modo aggressivo ai calciatori avversari.

Una volta ristabilita la calma, l'arbitro si dirigeva verso la panchina locale per ammonire il calciatore n. 11 ed espellere l'allenatore.

Quest'Ultimo, invece di allontanarsi, entrava sul terreno di gioco per protestare e, con violenza, gli calpestava entrambi i piedi. Dopo aver fatto notare all'allenatore quanto stesse accadendo, quest'ultimo aumentava la pressione sui suoi piedi provocandogli un forte dolore momentaneo e, con atteggiamento minaccioso, pronunciava la frase: *"Madonna, cosa ti faccio"*.

A causa del dolore ai piedi, il direttore di gara non era in condizioni di poter proseguire regolarmente la direzione della gara e, per tutelare la propria incolumità, decideva di decretare la fine anticipata della gara ed entrare rapidamente nello spogliatoio. In tale frangente, l'allenatore urlava al custode dell'impianto di chiudere il cancello di accesso al terreno di gioco; tuttavia il custode non assecondava la richiesta, di talché l'arbitro raggiungeva lo spogliatoio senza ulteriori impedimenti. Una volta all'interno, la situazione si calmava e non si rendeva necessario l'intervento delle forze dell'ordine. Successivamente, durante la doccia, il direttore di gara si accorgeva di aver riportato una perdita di sangue all'unghia di un piede a seguito dell'accaduto.

Quanto al calciatore sig. Trincia, a seguito di un richiamo del direttore di gara, si rivolgeva allo stesso con espressioni di protesta dai toni accesi, contestandone l'operato nella direzione della gara.

Audizione della società reclamante.

Alla riunione del giorno 19 Febbraio 2026, svoltasi in collegamento da remoto, era presente la società, rappresentata dal proprio difensore di fiducia, nonché il dirigente sig. Tallarico e l'allenatore sig. Antonelli. Il difensore si riportava al contenuto dell'atto di reclamo, deducendo la commissione di un errore tecnico da parte dell'arbitro, ribadendo l'assenza dei presupposti per sospendere la partita e l'involontarietà della condotta posta in essere dall'allenatore.

L'allenatore sig. Antonelli precisava di essere stato spinto in occasione della segnatura e che, nel parapiglia venutosi a creare subito dopo, era finito suo malgrado ed involontariamente, sui piedi dell'arbitro.

All'esito dell'audizione, il Collegio disponeva l'audizione dell'arbitro sospendendo ogni decisione nel merito e accoglieva parzialmente il reclamo limitatamente alla posizione del calciatore Trincia, riducendo di una gara la relativa squalifica (sanzione riformulata nella squalifica per 3 gare effettive – cfr. CU n.292 del 20/02/2026).

Audizione del direttore di gara.

Alla successiva riunione del 5 marzo 2026, svoltasi da remoto, il direttore di gara confermava integralmente quanto riportato nel referto, precisando, altresì, che l'allenatore, ricevuta la notifica del provvedimento di espulsione adottato nei suoi confronti, si era diretto rapidamente verso di lui e, una volta giunto a contatto, gli aveva pestato entrambi i piedi.

In un primo momento, ritenendo che si trattasse di un gesto involontario, il direttore di gara faceva presente al mister che gli stava pestando i piedi; questi, tuttavia, anziché arretrare, replicava con l'espressione: "Guarda cosa ti faccio", continuando a calpestarli e accentuando la pressione, fino a provocargli un forte dolore all'unghia dell'alluce sinistro e al mignolo destro.

A quel punto, avvertendo dolore a entrambi i piedi, il direttore di gara decideva di sospendere la gara e, divincolandosi dall'allenatore, si recava di corsa nello spogliatoio.

Riferiva, inoltre, di aver sentito l'allenatore urlare al custode di chiudere il cancello e di non lasciarlo uscire, richiesta alla quale, tuttavia, il custode non dava seguito.

Il direttore di gara precisava, altresì, di aver constatato, una volta giunto negli spogliatoi e dopo essersi tolto scarpini e calzini, una fuoriuscita di sangue dall'alluce.

In merito alle conseguenze riportate, dichiarava di aver perso l'unghia senza riportare ulteriori conseguenze.

Camera di consiglio.

Passando all'esame del merito del reclamo, la Corte osserva preliminarmente che il referto arbitrale costituisce, ai sensi dell'art. 61 CGS, fonte privilegiata di prova dei fatti in esso attestati, salva la presenza di elementi idonei a infirmarne l'attendibilità, che, nella fattispecie, non si ravvisano.

Nel caso in esame, dalle risultanze degli atti ufficiali, confermate e ulteriormente precisate in sede di audizione del direttore di gara, emerge che l'allenatore, ricevuta la notifica del provvedimento di espulsione, si dirigeva rapidamente verso l'arbitro e, giunto a contatto con lo stesso, gli pestava entrambi i piedi. Il direttore di gara precisava di avere inizialmente ritenuto involontario tale contegno, tanto da limitarsi a far presente al tecnico che gli stava pestando i piedi; nondimeno, a seguito di tale richiamo, l'allenatore, anziché arretrare, replicava con l'espressione: "Guarda cosa ti faccio", continuando a calpestarli e accentuando la pressione, fino a provocargli un forte dolore all'unghia dell'alluce sinistro e al mignolo destro.

A quel punto, avvertendo dolore a entrambi i piedi, il direttore di gara decideva di sospendere la gara e, divincolandosi dall'allenatore, si recava di corsa nello spogliatoio. Riferiva, inoltre, di aver sentito l'allenatore urlare al custode di chiudere il cancello e di non lasciarlo uscire, richiesta alla quale, tuttavia, il custode non dava seguito. Il direttore di gara precisava, altresì, di aver constatato, una volta giunto negli spogliatoi e dopo essersi tolto scarpini e calzini, una fuoriuscita di sangue dall'alluce, dichiarando poi di aver perso l'unghia, senza riportare ulteriori conseguenze.

Tale ricostruzione non consente di condividere la tesi difensiva dell'involontarietà della condotta.

Anche a voler ipotizzare che il primo contatto tra l'allenatore e il direttore di gara fosse avvenuto in modo accidentale, il successivo sviluppo dell'azione vale di per sé a escludere radicalmente ogni carattere fortuito della condotta.

Assume, infatti, decisivo rilievo la circostanza che il tecnico, una volta reso edotto dall'arbitro del calpestamento in atto, non solo non cessava immediatamente l'azione né si ritraeva, ma perseverava nel contegno, accentuando la pressione e accompagnando tale condotta con un'espressione inequivocabilmente minacciosa.

A ciò si aggiunga la condotta successivamente tenuta dall'allenatore, il quale urlava al custode di chiudere il cancello e di non consentire al direttore di gara di uscire dall'impianto; essa si inserisce in piena continuità con l'azione appena posta in essere e ne conferma il complessivo atteggiamento aggressivo e intimidatorio.

Si tratta, infatti, di un comportamento che, pur non avendo trovato concreta esecuzione per il mancato seguito dato dal custode, risulta sintomatico della volontà del tecnico di proseguire nell'azione ostile nei confronti dell'ufficiale di gara, escludendo, ancor più chiaramente, che l'episodio possa essere ricondotto a un gesto meramente fortuito o istintivo.

Le deduzioni della reclamante, pertanto, non appaiono idonee a superare la valenza probatoria privilegiata del referto arbitrale, né a ricondurre il fatto nell'ambito del mero contatto fisico con l'ufficiale di gara.

La fattispecie in esame, per modalità esecutive, reiterazione dell'azione, consapevole protrazione della stessa nonostante il richiamo dell'arbitro, accentuazione della pressione, contestuale verbalizzazione minacciosa e successivo tentativo di ostacolare l'allontanamento del direttore di gara dall'impianto, trascende i limiti della condotta gravemente irrispettosa con contatto fisico di cui all'art. 36 CGS e integra, invece, gli estremi della condotta violenta prevista dall'art. 35 CGS.

Invero, il *discrimen* tra le due disposizioni va individuato nella diversa qualità della condotta: mentre l'art. 36 CGS presuppone un contegno gravemente irrispettoso che si estrinseca anche in un contatto fisico con l'ufficiale di gara, l'art. 35 CGS viene in rilievo allorché il gesto, per intensità, modalità di esplicazione, volontaria aggressività e offensività, si configuri come atto intenzionale idoneo a ledere l'integrità fisica del destinatario.

Nella specie, la condotta dell'allenatore, lungi dal risolversi in un semplice contatto fisico, si sostanziava, invero, in un'azione consapevolmente mantenuta e aggravata, connotata da evidente finalità aggressiva, come confermato tanto dalla frase contestualmente pronunciata quanto dalle conseguenze concretamente prodottesi in danno del direttore di gara e dal successivo tentativo di impedirne l'uscita dall'impianto sportivo.

Le conseguenze fisiche riferite dall'arbitro — e cioè il forte dolore avvertito, la fuoriuscita di sangue dall'alluce e la successiva perdita dell'unghia — confermano, del resto, la non trascurabile offensività della condotta.

Tali esiti, pertanto, ad avviso del Collegio sono pienamente suscettibili nella fattispecie base della condotta violenta di cui al medesimo art. 35 CGS comma 2, che prevede la sanzione minima di 2 anni di squalifica per i calciatori e tecnici che pongono in essere la condotta di cui al comma 1, secondo cui

“Costituisce condotta violenta ogni atto intenzionale diretto a produrre una lesione personale e che si concretizza in una azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una volontaria aggressività, ivi compreso lo sputo, in occasione o durante la gara, nei confronti dell'ufficiale di gara.”

Pertanto, ritiene il Collegio che la qualificazione giuridica (art. 35 comma 2 CGS) della condotta operata dal Giudice Sportivo di prima istanza nei riguardi dell'allenatore sig. Antonelli, sia corretta; parimenti, ritiene sotto il profilo della dosimetria della sanzione, la stessa risulta congrua e proporzionata alla gravità dei fatti a questi ascritti.

Con riferimento alle sanzioni irrogate alla società reclamante, consistenti nella perdita della gara con il risultato di 0-3 nonché l'ammenda di euro 200,00, ritiene il Collegio che le stesse pure siano meritevoli di integrale conferma.

Invero, la condotta posta in essere dall'allenatore, per le modalità con cui si è concretamente esplicata e per gli effetti che ne sono derivati, ha inciso in modo diretto e determinante sul regolare svolgimento dell'incontro, provocandone la sospensione definitiva.

Come noto, ai sensi dell'art. 6 CGS, la società risponde ai fini disciplinari dell'operato dei propri dirigenti e tesserati; tra le sanzioni irrogabili a carico della società rientrano, ai sensi dell'art. 8 CGS, sia l'ammenda sia, nei casi previsti dall'articolo 10 CGS, la perdita della gara.

Quanto, in particolare, alla perdita della gara, a mente dell'art. 10, comma 1 CGS,

“la società ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o ne abbiano impedito la regolare effettuazione è punita con la perdita della gara stessa.”

Il comma 5 del medesimo articolo prevede inoltre che, qualora nel corso della gara si verificino fatti non valutabili con criteri esclusivamente tecnici, gli organi di giustizia sportiva possano adottare, tra l'altro, proprio il provvedimento della perdita della gara.

Nella fattispecie, osserva il Collegio come l'aggressione posta in essere dal tecnico nei confronti del direttore di gara, culminata nel dolore riportato dall'ufficiale di gara e nella conseguente decisione di sospendere l'incontro, integri con evidenza un fatto estraneo alla mera valutazione tecnica e idoneo a compromettere in via definitiva la regolare prosecuzione della gara e non può dubitarsi dell'imputabilità di tali conseguenze alla società reclamante, atteso che il comportamento dell'allenatore rientra pienamente nel perimetro della responsabilità disciplinare della società delineato dall'art. 6, comma 2 CGS, laddove la sospensione dell'incontro ne rappresenta invece l'immediato e diretto sviluppo causale.

Di talché, correttamente il Giudice Sportivo di prima istanza ha ritenuto che il venir meno delle condizioni per la regolare prosecuzione della gara dovesse riverberarsi, sul piano sanzionatorio,

sulla società di appartenenza del tesserato responsabile.

Parimenti corretta risulta l'irrogazione dell'ammenda di euro 200,00.

L'art. 8, comma 1 CGS, infatti, annovera espressamente l'ammenda tra le sanzioni applicabili alle società che si rendano responsabili della violazione dello Statuto, del Codice, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile, mentre l'art. 12 c. 1 CGS demanda agli organi di giustizia sportiva la determinazione della specie e della misura della sanzione in concreto, "[...] *tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi, nonché delle eventuali circostanze aggravanti o attenuanti* [...]".

Il medesimo art. 12 c.2 CGS prevede, altresì, che le sanzioni disciplinari possano essere applicate "[...] *anche congiuntamente* [...]".

Ne consegue che la concomitante irrogazione della perdita della gara e dell'ammenda risulta pienamente coerente con il sistema del Codice di Giustizia Sportiva.

Ancora, sotto il profilo della congruità, la misura dell'ammenda risulta proporzionata, avuto riguardo alla gravità complessiva dell'episodio, al ruolo rivestito dall'autore della condotta e alla sua incidenza sul regolare svolgimento della gara.

Da ultimo, con riferimento alla posizione del calciatore Trincia, l'espressione rivolta al direttore di gara si inserisce nel medesimo contesto che ha dato luogo all'espulsione, scaturite da un richiamo arbitrale in un momento di particolare tensione agonistica.

Si tratta, in particolare, di frase riconducibile a una forma di protesta verbale, con contenuto lievemente eccedente i limiti della correttezza formale.

Tali elementi consentono una rideterminazione della sanzione in termini più contenuti, reputandosi congrua la squalifica per tre gare effettive.

Decisione

Alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, ascoltata la società, già accolto il reclamo in relazione alla squalifica a carico del calciatore Trincia Emiliano, sentito l'arbitro,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Elena Caminiti

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 9 aprile 2026, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

III° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI, ALESSANDRO DI MATTIA,
ILENJA MEHILLI, GIUSEPPE SANSOLINI, LIVIO ZACCAGNINI

236) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ SPORTING SAN CESAREO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL'ALLENATORE ROVITELLI ALESSANDRO PER 4 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DONNINI ALESSANDRO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.329 LND DEL 18/03/2026

(Gara: SPORTING SAN CESAREO – FUTBOL MONTESACRO del 15/03/2026 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 360 del 10/04/2026

La A.S.D. SPORTING SAN CESAREO propone reclamo avverso il provvedimento di squalifica a carico del preparatore dei portieri Rovitelli Alessandro per 4 (quattro) gare e squalifica a carico del calciatore Donnini Alessandro per 4 (quattro) gare, adottato dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio con C.U. N.329 LND del 18/03/2026 (gara: SPORTING SAN CESAREO – FUTBOL MONTESACRO del 15/03/2026 – campionato Promozione).

Nel reclamo vanno distinte le due posizioni, e precisamente:

1. Rovitelli Alessandro, preparatore dei portieri.

Visto il reclamo presentato dalla società Sporting San Cesareo; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte ritiene che il reclamo sia inammissibile per violazione dell'art. 137, comma 3 del C.G.S., poiché non sono impugnabili i provvedimenti disciplinari di inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino ad un mese, da parificarsi per questa Corte a 4 giornate di gara.

2. Donnini Alessandro, calciatore. Lamenta la reclamante che l'insulto riferito dal direttore di gara nel referto (*"oh, non ci stai capendo un cazzo"*) non è così grave da meritare quattro giornate di squalifica, considerato anche il comportamento del giocatore che ha lasciato il campo di gioco immediatamente dopo il provvedimento di espulsione e senza reiterare insulti e/o parole offensive. Veniva ascoltata la società che ribadiva il contenuto del reclamo ed insisteva nelle proprie richieste, chiedendo pertanto la revisione e/o riduzione della sanzione comminata perché ritenuta eccessiva.

Letto il referto arbitrale, che, come noto, è prova privilegiata, il reclamo è parzialmente fondato. Tenore e contenuto dell'espressione utilizzata dal calciatore Donnini, pur non essendo appropriati, ad avviso di questa Corte non rivestono carattere di grave offensività. Considerati altresì il contesto di tensione agonistica ed il comportamento successivo del giocatore di sostanziale accettazione del provvedimento disciplinare, appare equo ridurre la squalifica in danno del Donnini. Per il motivi sopra esposti, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico dell'allenatore Rovitelli Alessandro, ai sensi dell'art.137, comma 3 del C.G.S..

Di accogliere altresì il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Donnini Alessandro a 3 gare.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Giuseppe Sansolini

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

IV° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI

Componenti: CARLO CALABRIA, ELENA CAMINITI, FEDERICA CAMPIONI,
ALESSANDRO DI MATTIA, ILENJA MEHILLI, GIUSEPPE SANSOLINI,
LIVIO ZACCAGNINI

232) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ FOGACCIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 600,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FRANZE ANDREA FINO AL 31/12/2026, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.332 LND DEL 20/03/2026
(Gara: REAL FLAMENCO 82 – FOGACCIA del 18/03/2026 – Campionato Seconda Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 360 del 10/04/2026

La ASD FOGACCIA propone reclamo avverso il provvedimento di ammenda di euro 600,00 e squalifica a carico del calciatore Franze Andrea fino al 31/12/2026, adottato dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale Lazio con C.U. n.332 LND del 20/03/2026 (Gara: REAL FLAMENCO 82 – FOGACCIA del 18/03/2026 – Campionato Seconda Categoria).

Espone la reclamante di contestare la ricostruzione dei fatti operata dall'arbitro nel referto.

In particolare, lamenta che i propri sostenitori erano *“pochissime unità e solo donne”* insultate dai tifosi locali e che nessuna frase irrispettosa (tanto meno razzista) veniva rivolta all'arbitro.

In ordine alla posizione del giocatore Franze, la reclamante rileva che il giocatore si era solo speso per difendere i propri tifosi e che l'arbitro nel concitato fine partita *“è stato lievemente urtato ma solo fortuitamente”*

Letto il referto arbitrale, che, come noto, costituisce prova privilegiata, il reclamo è infondato.

I fatti così come refertati sono fuori discussione.

Durante tutta la gara l'arbitro è stato oggetto di insulti ed epiteti di ogni genere da parte della tifoseria della ASD Fogaccia, anche di stampo razzista del tipo *“Tornatene all'est rumeno di merda”* (cfr. referto arbitrale).

Corretta e congrua è pertanto la sanzione dell'ammenda.

Nel finale di partita infine si è scatenata una rissa fra giocatori e tifoserie opposte in cui si distingueva per accanimento proprio il giocatore Franze Andrea che veniva espulso per aver scalcciato sia il pubblico sia gli avversari.

Nell'uscire dal campo di gioco si rivolgeva all'arbitro con tono minaccioso: *“ma tu pensi che abbiamo paura di te?”*.

Infine, a seguito della notifica di provvedimento di espulsione in danno di un proprio compagno di squadra, *“...da una distanza di cinque metri correva a tutta velocità verso di me colpendomi con una spallata all'altezza del petto spostandomi di circa un metro e procurandomi un momentaneo dolore..”*.

Corretto è l'inquadramento della fattispecie nell'art. 36 lettera b) C.G.S. e congrua è la misura della squalifica a fronte del comportamento del giocatore in questione.

Per i motivi sopra esposti, questa Corte,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.
Il contributo va incamerato.

IL RELATORE
F.to Alessandro Di Mattia

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

234) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ALBULA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MARESCA SIMONE PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.330 LND DEL 19/03/2026

(Gara: VESTA SSD A R.L. – ALBULA del 15/03/2026 – Campionato Prima Categoria)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 360 del 10/04/2026

La società Albula con il presente ricorso propone appello avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo con il Comunicato Ufficiale indicato in oggetto, in relazione alla squalifica inflitta al calciatore Maresca Simone per 5 gare effettive.

La reclamante pone in evidenza che con motivazioni sostanzialmente identiche sia stato sanzionato il proprio atleta per 5 gare mentre il calciatore avversario solamente per due gare. Tale trattamento secondo la ricorrente appare ingiustificato e meritevole di apposita revisione come emerge chiaramente in ordine a quanto riportato dall'arbitro nel proprio referto in possesso di questa società.

Risulta infatti che il Maresca come evidenziato nel video allegato non abbia compiuto alcun gesto violento nei confronti dell'avversario e che in particolare l'asserito scambio di pugni o un pugno tra i due calciatori possa essere stato l'elemento che ha verosimilmente inciso in maniera determinante sulla entità della squalifica comminata al nostro tesserato. Detto ciò, la società Albula ritiene che la sanzione inflitta al calciatore Maresca Simone debba essere adeguatamente modificata. Questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale ha letto con la dovuta attenzione il reclamo in essere e preliminarmente fa presente che non è consentito in questa sede di disciplina sportiva di esaminare video per casi analoghi a quelli posti in essere dalla ricorrente.

Comunque tenuto conto di alcune osservazioni della reclamante e di quanto realmente accaduto in relazione ai fatti esaminati, questa Corte Sportiva è dell'avviso che la sanzione inflitta al calciatore Maresca Simone possa essere ricondotta entro limiti di minore gravità. In ossequio a quanto previsto dall'articolo 36 comma 1 lettera A del Codice di giustizia sportiva, conseguentemente questa Corte sportiva d'appello territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Maresca Simone a 4 gare. Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Carlo Calabria

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Pubblicato in Roma li 17 aprile 2026

II SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Roberto Avantageggiato